



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Velotti
dott. Andrea Lama
dott. Antonella Romano

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **1684/2022** promossa da:

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1* ,
con il patrocinio dell'avv. DORIA GIOVANNI e dell'avv. QUARANTA GABRIELE
(*C.F._1*) VIA TIZIANO 3 ROMA; ,

APPELLANTE

Contro

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra
loro, dagli Avv.ti Antonio Auricchio (C.F.: *C.F._2* ; indirizzo P.E.C.:
Email_1 , Marco Martinelli (C.F.: *C.F._3* ; indirizzo P.E.C.:
Email_2 , e Alessandro De Ferrariis (C.F.: *C.F._4* ; indirizzo
P.E.C.: *Email_3* ,

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_3*),

APPELLATI

CONCLUSIONI

Per l'appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis:*

*1. in fase rescindente, ed in virtù delle causali tutte di cui all'atto d'appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Bologna n. 986, pubblicata il 13 aprile 2022, dichiarando che nulla è dovuto dal *Parte_1* per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo del 12 novembre 2020 proposto dalla *Controparte_2* anche, ed ove occorra, ma in via subordinata, previa rimessione degli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale ai fini della deliberazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163/2006;*

2. in fase rescissoria, ed in virtù delle causali tutte di cui all'atto d'appello, accogliere l'opposizione spiegata dal Parte_2 e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5698/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data 2 dicembre 2020 e notificato nella successiva data del 9 dicembre 2020;

3. per effetto dell'accoglimento delle domande di cui precedenti punti 1 e 2, condannare CP_2 [...] anche quale incorporante Controparte_4 alla restituzione delle somme pagate dal Controparte_5 in virtù del decreto ingiuntivo n. 5698/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data 2 dicembre 2020 e notificato nella successiva data del 9 dicembre 2020, nonché della sentenza del Tribunale di Bologna n. 986, pubblicata il 13 aprile 2022.

Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”

Per l'appellata: “L'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, contrariis rejectis rigettare ogni domanda e/o pretesa formulata nei confronti di CP_2 per tutte le ragioni esposte in atti.

Con rifusione di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.

IN FATTO

1. Con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 dell'8 agosto 2012 l' ... Parte_3 (di seguito Parte_4 indicava una procedura ristretta di appalto, avente ad oggetto “l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, sanificazione immobili e lava noleggio biancheria piana, confezionata e materasseria con gestione guardaroba e fornitura di set sterili di biancheria in TTR per gli usi di Sala operatoria, delle strutture sanitarie ed amministrative dell' CP_6 [...] (Lotto 1 e Lotto 2)”

Ai fini della partecipazione alla suddetta gara veniva costituito un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (“RTI”) tra Controparte_7 (di seguito, ^{Contr} e Controparte_3 [...] (di seguito, ^{Cont} .

Con delibera del 18 novembre 2013, e con riferimento al Lotto 1, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva della suddetta procedura ristretta di appalto in favore del CP_8 .

Successivamente, l' CP_6 e il CP_8 sottoscrivevano il contratto di appalto per il Lotto 1. ^{Contr} per quanto di interesse, affidava a Controparte_9 a.r.l. (“di seguito, ^{Co}”), sua consorziata, l'esecuzione dell'Appalto. Con successivo contratto del 27 maggio 2014 ^{Co} , “in qualità di affidataria del CNS del RTI costituito Controparte_11

... e CFS Costruzioni e Servizi srl”, affidava in subappalto a Controparte_4 (oggi ... Controparte_2 in seguito a fusione per incorporazione) le prestazioni inerenti ai servizi oggetto dell'Appalto per la parte riferibile a San Giovanni in Fiore.

2. **Controparte_4** eseguiva puntualmente le prestazioni oggetto del contratto di subappalto alle condizioni e secondo le modalità ivi indicate. Tuttavia, **Co** non provvedeva al pagamento delle fatture emesse da **Controparte_4** relative alle prestazioni effettuate da quest'ultima dal gennaio 2016 al febbraio 2020.

Medio tempore veniva dichiarato il fallimento di **Co**, **Controparte_4** si insinuava al passivo del fallimento e veniva ammessa per l'intero credito vantato a titolo di corrispettivo dovuto per l'esecuzione del contratto di subappalto, pari ad € 258.304,08, di cui € 246.385,11 a titolo di capitale ed € 11.918,97 a titolo di interessi.

3. Stante il protrarsi dell'inadempimento **Controparte_2** (di seguito, **Contr** nel novembre del 2020, agiva in via monitoria nei confronti di **Contr** e **Cont** al fine di ottenere il pagamento dei propri corrispettivi pari ad € 246.385,11 per le prestazioni rese in favore dell' **Parte_4** inerenti ai servizi oggetto del contratto di subappalto stipulato tra **Co**, consorziate di **Contr** e **Controparte_4**

4. **Contr** proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5698/2020 emesso dal Tribunale di Bologna il 02.12.2020 su ricorso di **Contr** eccependo: *1) l'insussistenza di una responsabilità solidale per le obbligazioni assunte da una impresa consorziata; in particolare, in quanto società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, deduceva di avere personalità giuridica autonoma, distinta da quella delle imprese socie-consorziate, per cui, in assenza di speciali contrarie disposizioni di legge, affermava l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1372 comma 2 cod. civ., a norma del quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge e di cui all'art. 1292 cod. civ., in base al quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo; pertanto, ribadiva di rispondere solamente delle obbligazioni assunte dal proprio organo rappresentativo e non di quelle assunte in nome proprio dalle singole imprese consorziate, anche quali affidatarie della esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto pubblico; 2) l'insussistenza di una propria responsabilità solidale in qualità di membro del RTI per le obbligazioni assunte in nome proprio da una impresa socia, in particolare, evidenziando che il vincolo di solidarietà previsto dall'art. 37 comma 5, D.lgs. n. 163/2006 riguarda unicamente le imprese raggruppate, e non anche le imprese che del raggruppamento non fanno parte; 3) in via subordinata, qualora non fosse stata condivisa l'esposta interpretazione, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 comma 5 citato per violazione dell'art. 3 Costituzione, ravvisando un'ingiustificata disparità di trattamento tra i consorzi partecipanti in RTI, in tale prospettiva rispondenti delle obbligazioni assunte in nome proprio dalle consorziate affidatarie, e i consorzi partecipanti uti singulis, liberi da tale vincolo; 4) sempre in subordine, l'infondatezza nel merito della pretesa di **Cont** in quanto: a) le attestazioni di regolare esecuzione dei servizi riguardavano solamente*

alcuni dei luoghi di cui al subappalto; b) le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo non trovavano puntuale riscontro nelle attestazioni di regolare esecuzione dei servizi.

5. Con sentenza n. 986/2022 il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.

In primo luogo, riteneva il giudice che ^{Contr} avesse partecipato alla gara di appalto in ^{Cont} insieme a ^{Cont} nella forma del raggruppamento orizzontale, risultandone aggiudicatario quale mandatario e capogruppo; pertanto, doveva trovare applicazione il regime di solidarietà di cui all'art. 37 comma 5. *“In particolare, la responsabilità solidale non può operare solo tra le imprese raggruppate ovvero ciascun partecipante risponde solidamente solo degli inadempimenti riferibili ad altro partecipante, nel chiaro dettato letterale che estende la responsabilità solidale delle imprese associate a tutela della stazione appaltante, dei fornitori e subappaltatori, ovvero dei soggetti terzi con cui si viene a creare un vincolo connesso all'esecuzione dell'appalto ed in funzione della corretta esecuzione”.*

In secondo luogo, trattandosi di normativa speciale di settore prevalente su quella generale, risultavano assorbite le questioni relative all'insussistenza del vincolo di solidarietà in applicazione dei comuni principi civilistici di cui all'art. 1372 comma 2 cod. civ., a norma del quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e di cui all'art. 1292 cod. civ.

Infine, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata in subordine da parte opponente, la stessa veniva ritenuta inammissibile, in quanto manifestatamente irrilevante. Secondo il giudice di prime cure invero, *“pur riscontrandosi una disparità di trattamento tra i consorzi partecipanti in ^{Cont} e i consorzi partecipanti uti singulis, la questione di legittimità costituzionale non può riferirsi al vincolo di solidarietà previsto a favore dei terzi nei confronti dei quali la consorziata del consorzio aggiudicatario costituito in ^{Cont} si sia rivelata inadempiente, nel senso di escludere detto vincolo, potendo al più riguardare l'inversa – ma in questa sede irrilevante – ipotesi in cui la solidarietà a favore del terzo sia esclusa, essendo la consorziata inadempiente parte di un ^{CP_1} partecipante singolarmente”.*

6. Avverso la sentenza ha proposto appello ^{Contr}

Si è costituita l'appellata ^{Contr} chiedendo il rigetto del gravame; ^{Cont} è rimasta contumace.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

IN DIRITTO

7. Con il primo motivo l'appellante censura la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 12, primo periodo, e 14 disp. prel. c.c. in relazione all'art. 37, comma 5, d.Lgs. n. 163/2006. Secondo ^{Contr} infatti, *“l'art. 37, comma 5, d.Lgs. n. 163/2006 non fa alcun riferimento al rapporto tra socia-consorziata e relativo consorzio, il quale, per partecipare alla gara si associa in RTI con altro*

operatore economico ovvero si riunisca in un consorzio ordinario con altro operatore economico". Questa norma, secondo l'appellante, disciplina unicamente i rapporti tra i concorrenti riuniti in RTI o in consorzi ordinari per le obbligazioni da questi assunte nei riguardi della stazione appaltante e dei terzi, e dunque l'interpretazione del Tribunale di Bologna per cui si riconosce un rapporto di solidarietà tra **CP_1** e socia-consorziata si traduce in una violazione dell'art. 12 e dell'art. 14 disp. prel. c.c. Infatti, il primo giudice ha, da un lato, aggiunto un elemento (derogabilità ex lege) che nella norma non c'è e, dall'altro, ha applicato una norma eccezionale oltre il caso espressamente previsto dalla norma stessa in violazione dell'art. 14 disp. prel. c.c.

8. Con il secondo motivo ^{Contr} si lamenta della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 37, comma 5, d.Lgs n. 163/2006 in relazione all'art. 12, secondo periodo, disp. prel. c.c.; *"assumere, infatti – come assume il Tribunale di Bologna – che, ai sensi dell'art. 37 cit., gli operatori economici riuniti siano solidalmente responsabili, tra di loro, anche per obbligazioni assunte da imprese diverse dagli operatori stessi, conduce a configurare un tipo o regime di responsabilità sconosciuto al nostro ordinamento. Tipo o regime di regime di responsabilità secondo il quale, nei casi di affidamento di un appalto ad un ^{Cont} gli operatori economici riuniti risponderebbero solidalmente, in assenza di un rapporto contrattuale immediato (o diretto), verso ogni e qualunque impresa facente parte della filiera dell'appalto pubblico aggiudicato al ^{Cont} .*

9. Infine, l'appellante ripropone questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 37 comma 5, d.Lgs n. 163/2006 in quanto *"non esistono ontologicamente ragioni per le quali il **CP_1** , laddove partecipi in ^{Cont} debba "subire" un trattamento normativo diverso da quello che, invece, viene a "subire" nel caso di partecipazione uti singulis, rispondendo, soltanto nel primo caso, delle obbligazioni assunte, in nome proprio, dalla consorziata affidataria"*.

10. I due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Segnatamente la norma di cui all'art. 37, comma 5, d.Lgs. n. 163/2006 è inequivocabile nel sancire che: *"l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori"*.

Come si evince dal suo chiaro tenore letterale, il presupposto che fa sorgere la solidarietà è costituito dalla presentazione dell'offerta in ATI; si tratta di una norma speciale, volta a tutelare, nella materia degli appalti pubblici, i subappaltatori (e i fornitori) quali soggetti deboli coinvolti nella realizzazione dell'opera, che costituisce una deroga di carattere eccezionale alle norme civilistiche di portata generale.

In base alla suddetta disposizione, il **CP_1** che abbia presentato un'offerta in ATI è responsabile nel pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dal fatto che non sia stato instaurato un rapporto contrattuale diretto, stipulato poi tra la consorziata assegnataria dei lavori e il subappaltatore.

Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12131 dell'8 maggio 2025. In tale occasione, la S.C., nel confermare una pronuncia di questa Corte, ha affermato che *“in materia di appalti pubblici, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della l. n. 422 del 1909 e partecipanti alle procedure di affidamento, sono responsabili per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate verso i terzi, poiché, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, in cui essa è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del **CP_1** mandatario o capogruppo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva riconosciuto, ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, la responsabilità solidale del **CP_1**, capogruppo di un'ATI, per il pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dall'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, sorto solo con la consorziata assegnataria dei lavori)”*.

11. Nel caso di specie, ^{Contr} ha presentato un'offerta in ATI e detta offerta è stata accolta dall'ente pubblico; ^{Contr} ha poi individuato quale consorziata assegnataria dei lavori la ^{Co}, e questa ha stipulato il contratto di subappalto con **Controparte_4** oggi ^{Contr} dal quale sorge il credito per fatture insolite azionato con decreto ingiuntivo.

Dunque, sebbene il **CP_1** non sia parte del contratto di subappalto tra ^{Co} e **Controparte_4** esso risponde nei confronti di quest'ultima non già per effetto della responsabilità negoziale che grava sulle parti di detto contratto, bensì di quella solidale prevista dall'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

12. Infine, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 37 comma 5, d.Lgs n. 163/2006, la stessa è inammissibile in quanto manifestamente irrilevante.

Come già sottolineato dal giudice di primo grado, la ratio dell'art. 37, comma 5, è quella di assicurare una tutela rafforzata alla stazione appaltante e ai terzi, frequentemente rappresentati da subappaltatori o fornitori. In tale prospettiva, pur potendosi ravvisare una disparità di trattamento tra i consorzi partecipanti in ^{Cont} e quelli partecipanti *uti singulis*, la questione di legittimità costituzionale non può riguardare il vincolo di solidarietà previsto in favore dei terzi nei confronti dei quali la consorziata del **CP_1** aggiudicatario, costituito in ^{Cont} si sia rivelata inadempiente, nel senso di escludere tale vincolo. Essa potrebbe, semmai, riferirsi all'ipotesi inversa – peraltro irrilevante nella presente sede –

in cui la solidarietà a tutela del terzo sia esclusa, poiché la consorziata inadempiente appartiene a un consorzio partecipante singolarmente.

Inoltre, *“Tale soluzione interpretativa appare coerente con il complessivo impianto normativo, oltreché col dettato costituzionale, nella doverosa osservazione che, aderendo alla tesi secondo la quale il consorzio aggiudicatario non sarebbe responsabile nei confronti della stazione appaltante, della subappaltatrice e dei fornitori, si finirebbe col fare gravare su questi l'oneroso rischio dell'inadempimento delle consorziate-subappaltanti, ponendo i consorzi aggiudicatari nella condizione di poter agilmente aggirare i propri obblighi contrattuali. Infatti, in tale prospettiva, il CP_1 beneficerebbe dei vantaggi economici derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto, senza tuttavia subirne i conseguenti e fisiologici rischi imprenditoriali, rimanendo esente da responsabilità in ogni caso in cui le proprie consorziate subappaltino a terzi”*.

13. L'appello va dunque respinto e l'appellante va condannato a rinfondere le spese di lite del grado alla parte appellata.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.

PQM

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da [...] *Parte_1* nei confronti di *Controparte_12* e di *Controparte_3* [...] contro la sentenza n. 986/2022 del Tribunale di Bologna e condanna l'appellante a rinfondere a [...] *Controparte_2* le spese di lite del grado, che liquida in € 12.154 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 9.12.2025.

Il Presidente rel. est.

Manuela Velotti